



Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione

CEDU: discriminazione indiretta per origine etnica e "attachment requirement"

24/05/2016 [Contrasto alle discriminazioni](#)
[art.14 cedu](#), [Ricongiungimento familiare](#)

Con [sentenza del 24 maggio 2016 la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo](#) – contrariamente a quanto deciso dalla corte in prima istanza – ha riconosciuto la violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) e dell'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare) posta in essere dalle autorità danesi nei confronti di un cittadino di origini togolesi naturalizzato danese alla cui moglie non era stato rilasciato un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Il caso riguarda un cittadino di origini Togolesi, che aveva acquistato la cittadinanza danese nel 2003 e poi esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. Lo stato danese non aveva però acconsentito al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare per la moglie, a causa della mancanza in capo al ricorrente dell' "attachment requirement" ovvero del possesso della cittadinanza danese almeno dal 28esimo anno d'età o comunque dal almeno 28 anni, previsto dalla normativa danese.

Modificando quanto affermato dalla Corte in prima istanza la Grande Camera coglie l'occasione per formulare due chiarimenti in merito all'art. 14 CEDU: 1) i fattori di discriminazione previsti dalla stessa norma (quali ad es. razza, origine nazionale o sociale) sono solo esemplificati e non esaustivi (tant'è che la norma utilizza il termine "ogni altra condizione"); 2) sebbene il margine di apprezzamento consentito allo stato sia normalmente ampio nell'ambito delle misure generali concernenti strategie sociali ed economiche, nessuna differenza di trattamento basata esclusivamente o prevalentemente sulle origini etniche di una persona può essere giustificata in una società democratica.

*La Grande Camera procede poi all'esame del caso specifico ponendo a confronto le diverse categorie di soggetti alle quali potrebbe essere applicato il cd. "attachment requirement". Dall'esame delle diverse situazioni la Corte giunge alla **conclusione che la maggior parte delle persone che potrebbero essere "colpite" da questa norma sono coloro che hanno acquisito la cittadinanza danese in età adulta, ovvero generalmente persone di origine etnica non danese. Non avendo lo stato danese dimostrato la sussistenza di ragioni giustificatrici alla base dell'applicazione di tale norma la Grande Camera ha dunque concluso che lo stato danese ha posto in essere una **discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini danesi di diversa origine etnica ponendoli in una situazione di svantaggio e di pregiudizio sproporzionale requirement***** ovvero del possesso della cittadinanza danese almeno dal 28esimo anno d'età o comunque dal almeno 28 anni, previsto dalla normativa danese.

Modificando quanto affermato dalla Corte in prima istanza la Grande Camera coglie l'occasione per formulare due chiarimenti in merito all'art. 14 CEDU: 1) i fattori di discriminazione previsti dalla stessa norma (quali ad es. razza, origine nazionale o sociale) sono solo esemplificati e non esaustivi (tant'è che la norma utilizza il termine "ogni altra condizione"); 2) sebbene il margine di

CONTATTI

[Servizio antidiscriminazione](#) ➔

NEWSLETTER

Newsletter 1/2016 – Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni

Newsletter 2015, Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni

Newsletter 5/2015 – Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni

[Vai all'archivio](#) ➔

[Iscriviti alla newsletter](#) ➔

GIURISPRUDENZA

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, sentenza del 24 maggio 2016

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sentenza del 24 maggio 2016

Corte d'Appello di Milano, sentenza del 20 maggio 2016

[Vai alla sezione della banca dati su contrasto alle discriminazioni](#) ➔

EVENTI

Non ci sono eventi

APPROFONDIMENTI

Lo straniero ha diritto di autocertificare l'assenza di reddito nel paese di origine.

Esercizio "occasionale" dei pubblici poteri ed accesso alla professione di notai

Discriminazioni multiple e intersezionalità (a cura dell'avv. Barbara Giovanna Bello).

[Vai all'archivio](#) ➔

apprezzamento consentito allo stato sia normalmente ampio nell'ambito delle misure generali concernenti strategie sociali ed economiche, nessuna differenza di trattamento basata esclusivamente o prevalentemente sulle origini etniche di una persona può essere giustificata in una società democratica.

La Grande Camera procede poi all'esame del caso specifico ponendo a confronto le diverse categorie di soggetti alle quali potrebbe essere applicato il cd.

"*attachment requirement*". Dall'esame delle diverse situazioni la Corte giunge alla **conclusione che la maggior parte delle persone che potrebbero essere "colpite" da questa norma sono coloro che hanno acquisito la cittadinanza danese in età adulta, ovvero generalmente persone di origine etnica non danese**. Non avendo lo stato danese dimostrato la sussistenza di ragioni giustificatrici alla base dell'applicazione di tale norma la Grande Camera ha dunque concluso che lo stato danese ha posto in essere una **discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini danesi di diversa origine etnica ponendoli in una situazione di svantaggio e di pregiudizio sproporzionale rispetto ai cittadini danesi di origine etnica danese**.

Mi piace Tweet 

➔ **TAR Lazio: annullato il DM che prevedeva il pagamento contribuito per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno**

Costituisce diffamazione aggravata dall'odio razziale l'affermazione "torna nella giungla dalla quale sei uscita" ➔

Chi siamo

Consiglio Direttivo
Curriculum
Programma delle attività
Sezioni territoriali
Statuto
ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti
I nostri documenti
Formazione
Advocacy
Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione
Asilo / Protezione internazionale
Cittadinanza / Apolidia
Cittadini Unione europea
Contrasto alle discriminazioni
Famiglia / Minori
Ingresso / Soggiorno
Lavoro / Diritti sociali
Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme
Giurisprudenza
Circolari
Materiali

Contatti

email: info@asgi.it
tel +39 3894988460
Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

